



# COMUNE DI GENZANO DI ROMA

## CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

**ORDINANZA SINDACALE N.**  
**Data di registrazione**

**12**  
**29/05/2025**

Vice Comandante Polizia Locale

Vice Comandante Polizia Locale

**OGGETTO:**

OGGETTO: PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

ORDINANZA SINDACALE NUM. 12 DEL 29/05/2025



## COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

### **IL SINDACO**

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/92 e D.P.R. 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica e privata incolumità, derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in modo particolare strade, linee elettriche e telefoniche, segnaletica ed impianti di pubblica illuminazione;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette a pubblico transito, viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla visibilità della segnaletica stradale, anche in concomitanza con situazioni meteorologiche che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

CONSIDERATO che i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche e di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere ad un'adeguata manutenzione dei fondi, del verde, delle rive e dei canali di scolo delle acque meteoriche nonché del fronte stradale degli stessi per evitare il verificarsi di condizioni di pericolosità;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti, può dare origine all'accumulo di rifiuti, oltre a creare il presupposto per l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e che l'ostruzione dei canali di scolo, impulvi e corsi d'acqua, può determinare una tracimazione delle acque, erosione dei versanti o situazioni di rischio igienico, dovuto al ristagno delle stesse comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti; ;

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena agibilità eliminando tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente nonché ostacolo al pubblico transito;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli, di provvedere allo sfalcio dell'erba ed alla potatura delle siepi e rami, nonché delle piante ed arbusti in genere siti nel proprio fondo o che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastrutture ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

ORDINANZA SINDACALE NUM. 12 DEL 29/05/2025



## COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

TENUTO CONTO che in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo sussistendo motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

RITENUTO altresì necessario garantire l'attuazione e l'applicazione delle misure di sicurezza suindicate, con il perseguimento della tutela della pubblica incolumità, anche in caso d'inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del comune, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti, con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'autorità competente;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi, costituiscono condizioni necessarie di manutenzione posta a carico dei rispettivi proprietari e frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con eventi meteorologici particolari che possono creare incendi od allagamenti, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 che testualmente recita: “ i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;

VISTI gli artt. 29/30/31/32 e 33 del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali, manufatti sui medesimi, dei fondi laterali e le strade;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]”;

VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n.267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

CHE la stessa Amministrazione Comunale, sotto la Direzione e Responsabilità del proprio Ufficio

ORDINANZA SINDACALE NUM. 12 DEL 29/05/2025



## COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Tecnico assicura in via sostitutiva gli interventi di cui trattasi in ipotesi di inadempienza dei privati in danno degli stessi;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523

VISTI gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile

VISTA la Legge 689 del 24 Novembre 1981

VISTI:

- Art. 211 del D.Lgs. 285/1991;
- Art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;
- Il R.E.C.;

VISTE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli Artt. 16,17, 29 e 31 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i.);

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992 n° 495;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

TUTTO ciò premesso:

### **ORDINA**

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari, affittuari e/o conduttori per patto contrattuale o detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
- responsabili di cantieri edili e stradali;
- amministratori di stabili con annesso aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto;
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive competenze,

1. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto d'intemperie o per qualsiasi natura;
2. Tagliare l'erba e la vegetazione in genere, rimuovere lo sfalcio nonché i rifiuti nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e

ORDINANZA SINDACALE NUM. 12 DEL 29/05/2025



## COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

- parassiti e rappresentano fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione d'incendi;
3. Regolare le siepi e rimuovere i rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
  4. Tagliare i rami delle piante radicati sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
  5. Potare gli alberi che possano provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
  6. Provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e negli scarichi principali;
  7. Di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi compresi le opere di sostegno lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e di evitare di eseguire interventi che possano causare predetti eventi;
  8. di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge;
  9. di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
  10. di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse.

Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti periodicamente e con continuità, durante l'intero anno solare, e, in particolare, durante il periodo estivo, ripetendole ogni qualvolta necessario.

### **INCARICA**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

### **DISPONE**

Che in caso di inadempienza alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, si

ORDINANZA SINDACALE NUM. 12 DEL 29/05/2025



## COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

applicheranno ai contravventori le seguenti sanzioni pecunarie amministrative ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003:

1. € 250,00 ( duecentocinquanta/00), per apprezzamenti di terreno di superficie complessiva fino a mq 1.500 ( metri quadrati millecinquecento);
2. € 350,00 ( euro trecentocinquanta/00), per apprezzamenti di terreno di superficie superiore a complessivi mq 1.500 ( metri quadrati millecinquecento);
3. In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da €.173,00 a €.694,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della Strada

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;

L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, fatta salva ogni ulteriore e più grave responsabilità;

La presente Ordinanza annulla e sostituisce eventuali precedenti ordinanze analoghe in materia.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito dell'Ente.

### SI RICORDA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore etc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante ed alberi pericolosi, rami secchi, cespugli, sfalcio delle erbe e/o della pulitura dei fossi, dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Che prima dell'inizio di taglio piante o alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi ed i modi di esecuzione, al fine di non intralciare la circolazione stradale.

### AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella

ORDINANZA SINDACALE NUM. 12 DEL 29/05/2025



## COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al TAR del Lazio nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971 n° 1034;

O in alternativa:

- Entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;

Sindaco  
CARLO ZOCCOLOTI / Telecom Italia  
Trust Technologies S.r.l.  
(atto sottoscritto digitalmente)